

Invito di pagamento dell'imposta di registro prenotata a debito

I lettori avranno appreso con curiosità tempo addietro la notizia della notifica di una cartella di pagamento di oltre un milione di euro all'ex Presidente della Regione Totò Cuffaro promanante dalle condanne inflitte nei processi penali celebrati nei suoi confronti; e, successivamente, l'accorata richiesta dello stesso di suddividere il gravoso importo con i coimputati giacché impossibilitato a far fronte, da solo, al pagamento dell'ingente cifra.

Giova precisare in premessa che la normativa di riferimento (D.P.R. n. 115/2002, artt. 212 segg.) è speciale (se non speciosa): demanda al cancelliere dell'organo giudiziario periferico presso il quale la sentenza passa in giudicato di procedere alla liquidazione delle imposte dovute entro il termine di 30 giorni (termine assolutamente velleitario attesi i tempi della prassi giudiziaria e, dunque, destinato a essere considerato puramente ordinatorio). All'esito della liquidazione l'organo giudiziario procede alla notifica di un

invito di pagamento delle imposte da versare entro 60 gg. pena la riscossione (eventualmente forzata) tramite ruolo.

Due i profili salienti della vicenda; in primis l'istanza risulta irricevibile giacché avversata dall'istituto della solidarietà tributaria, uno dei tanti privilegi a difesa (direi ad oltranza) degli interessi erariali: la mera partecipazione all'atto soggetto ad imposta di registro stringe in un abbraccio (spesso economicamente mortale) tutti i partecipanti ciascuno dei quali risponde dell'intera imposta dovuta (impregiudicato il defaticante, e sovente infruttuoso, esperimento del diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori), qualunque sia la quota, magari irrisoria, di cointeressenza all'atto. Come dire che bisogna essere (fiscalmente) vigili sui compagni di viaggio giacché, se impossidenti (o parzialmente possidenti), scaricano sul malcapitato compartecipe il loro debito. Forzature della materia tributaria in nome del favor fisci che la contraddistingue alle quali il contribuente si è oramai assuefatto covando, però, un comprensibile sentimento di acredine nei confronti dell'erario (si pensi, in parallelo, ai

comportamenti, addirittura aggressivi, registrati nei riguardi di Equitalia).

E veniamo al profilo più intrigante dell'illustrata vicenda che involge pesanti incertezze operative nell'universo degli utenti della giustizia tributaria.

La questione di fondo è legata alle varie tipologie di atti impugnabili disegnate con tratti ambigui dalla Cassazione: dapprima si qualifica in termini di tassatività l'elenco contenuto nell'art. 19 della n. 546/92; si procede, poi, all'estensione ad atti diversamente denominati i quali, svolgendo la medesima funzione sostanziale (di accertamento o di liquidazione), risultano per ciò stesso "assimilabili" (quindi necessariamente impugnabili); si conia, infine, la nozione di atto facoltativamente impugnabile allorquando l'atto sia carente di connotati autoritativi ma risulti comunque idoneo ad esprimere compiutamente la pretesa erariale. Negli interstizi di queste due ultime categorie si annida velenosamente il seme dell'incertezza interpretativa.

Si spiega così come la Corte abbia potuto sostenere, al contempo, nella vicenda che ha investito gli eredi di

Benedetto (Bettino) Craxi, l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento in ipotesi di omessa impugnazione del previo invito, giacché atto considerato "assimilabile" all'avviso di liquidazione (elencato nell'art. 19) e, dunque, obbligatoriamente impugnabile (Cass., sez. trib., n. 23061/15); e, di converso, nell'identica fattispecie riguardante Arnaldo Forlani, che l'invito, nella dimessa veste di atto solo facoltativamente impugnabile, non pregiudichi affatto la facoltà di ricorrere avverso la successiva cartella di pagamento (Cass., sez. trib., n. 5966/15). Quid iuris?

In questa sede poco importa prendere partito; giova segnalare, semmai, che in tal modo la Cassazione compie il delitto perfetto: il professionista (e, a ruota, il giudice) non è in grado di districare convenientemente il nodo gordiano creato da orientamenti in polare antitesi, giacché, se non impugna l'atto endoprocedimentale, rischia che lo stesso sia considerato a posteriori quale provvedimento impositivo la cui definitività comporta che la partita con l'erario sarebbe automaticamente chiusa; di contro, se lo impugna, il contribuente entra in profonda crisi non appena venga

notificata (come per legge) la conseguente cartella di pagamento la quale, secondo un pernicioso orientamento della Corte (Cass., sez. trib., n. 7344/12), subentra all'atto facoltativamente impugnabile costringendolo ad un ennesimo ricorso, superfluo duplicato di quello vanamente incardinato avverso l'atto endoprocedimentale.

La giustizia tributaria non può essere trasformata in un risiko nel quale regni sovrana l'incertezza e gli esiti siano demandati al caso.

Su questi (ed altri) impegnativi temi l'Associazione nazionale magistrati tributari, l'Università di Catania e l'ANTI celebreranno un convegno di studi giorno 17 del corrente mese presso l'Aula Magna del Dipartimento di economia e impresa.

Prof. Avv. Salvo Muscarà

Presidente ANTI - Sez. Sicilia orientale